



COMUNE DI GORLA MAGGIORE

C.A.P. 21050

Provincia di Varese

0331/617121

REGOLAMENTO

PER LA DISCIPLINA

DELL'ISTITUTO DELL'AUTOTUTELA

ESERCITATA DALL'AMMINISTRAZIONE

IN MATERIA TRIBUTARIA

APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 58 DEL 30/11/1998

ELENCO ARTICOLI

- ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO
- ART. 2 ANNULLAMENTO E REVOCA D'UFFICIO
IN CASO DI AUTOACCERTAMENTO
- ART. 3 RINUNCIA ALL'IMPOSIZIONE
- ART. 4 IPOTESI DI ANNULLAMENTO D'UFFICIO
O DI RINUNCIA ALL'IMPOSIZIONE IN
CASO DI AUTOACCERTAMENTO
- ART. 5 CRITERI DI PRIORITA'
- ART. 6 ORGANI COMPETENTI PER L'ESERCIZIO DI
ANNULLAMENTO E DI REVOCA D'UFFICIO O
DI RINUNCIA AL TRIBUTO IN CASO DI
AUTOACCERTAMENTO
- ART. 7 ADEMPIMENTI DEGLI UFFICI
- ART. 8 RICHIESTE DI ANNULLAMENTO O DI RINUNCIA
ALL'IMPOSIZIONE IN CASO DI AUTOACCERTAMENTO
- ART. 9 ENTRATA IN VIGORE

Articolo 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento determina le modalità di applicazione per l'esercizio del potere di annullamento d'ufficio, di revoca o di rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento, anche in pendenza di giudizio o in caso di non oppugnabilità degli atti illegittimi o infondati di carattere tributario.

Articolo 2
ANNULLAMENTO E REVOCA D'UFFICIO IN CASO DI AUTOACCERTAMENTO

1. Il potere di annullamento d'ufficio dell'atto recante la pretesa tributaria viene esercitato in caso di autoaccertamento, intendendosi tale la diretta conoscenza di fatti, dati ed elementi ulteriori disponibili per l'Ente, qualora si voglia estinguere totalmente l'effetto.

2. Il potere di revoca d'ufficio dell'atto recante la pretesa tributaria viene esercitato in caso di autoaccertamento qualora si voglia estinguere parzialmente l'effetto.

Articolo 3
RINUNCIA ALL'IMPOSIZIONE

1. Il potere di rinuncia all'imposizione viene esercitato in considerazione di criteri di economicità relativi ed assoluti, definiti anche dal rapporto dei costi amministrativi connessi all'importo ritraibile del tributo ovvero alla difesa della pretesa tributaria.

2. Il criterio di economicità relativo si definisce nel caso in cui la differenza fra il valore di stima ed il valore dichiarato non sia superiore al 5%.

3. Il criterio di economicità assoluto è definito nei limiti di esenzione per versamenti e rimborsi di importi valutati di modica entità enunciati nel regolamento adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 75 del 27.11.1997, esecutivo a norma di legge.

Articolo 4
**IPOTESI DI ANNULLAMENTO D'UFFICIO O DI RINUNCIA ALL'IMPOSIZIONE
IN CASO DI AUTOACCERTAMENTO**

1. L'Amministrazione Comunale può procedere, in tutto o in parte, all'annullamento o alla rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità, nei casi in cui sussista illegittimità dell'atto o gravame tributario, quali tra l'altro:

a) errore di persona;
b) evidente errore logico o di calcolo;
c) errore sul presupposto della tassa o dell'imposta;
d) doppia imposizione o tassazione;
e) mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini di scadenza;
f) sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni e regimi agevolativi precedentemente negati;
g) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'Amministrazione Comunale.

2. Non si procede all'annullamento d'ufficio, o alla rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento, per motivi sui quali sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole all'Amministrazione Comunale.

Articolo 5 CRITERI DI PRIORITA'

1. Nella applicazione della facoltà di cui al precedente articolo è data priorità alle fattispecie di rilevante interesse generale e, fra queste, a quelle per le quali sia in atto o vi sia il rischio di un elevato livello di contenzioso.

Articolo 6 ORGANI COMPETENTI PER L'ESERCIZIO DI ANNULLAMENTO E DI REVOCA D'UFFICIO O DI RINUNCIA AL TRIBUTO IN CASO DI AUTOACCERTAMENTO

1. Il potere di annullamento, di revoca o di rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento, spetta al Responsabile del tributo che ha emanato l'atto illegittimo.

Articolo 7 ADEMPIMENTI DEGLI UFFICI

1. Dell'eventuale annullamento, o rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento, è data comunicazione al contribuente, all'organo giurisdizionale davanti al quale sia eventualmente pendente il relativo contenzioso nonché, in caso di annullamento disposto in via sostitutiva, all'Ufficio che ha emesso l'atto.

Articolo 8 RICHIESTE DI ANNULLAMENTO O DI RINUNCIA ALL'IMPOSIZIONE IN CASO DI AUTOACCERTAMENTO

1. Le eventuali richieste di annullamento o di rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento avanzate dai contribuenti sono indirizzate al responsabile del tributo.

Articolo 9
ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entrerà in vigore a seguito del favorevole esame dell'Organo Regionale di Controllo e la successiva pubblicazione per 15 giorni all'Albo Pretorio del Comune.